



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 luglio 2024
(OR. en)

12616/24
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0194(NLE)**

UD 149
CH 15
AELE 79

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 334 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 334 final ANNEX.

All.: COM(2024) 334 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2024
COM(2024) 334 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto
istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate
elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A
del protocollo n. 3 di tale accordo**

ALLEGATO

[Progetto di] DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del XX XX 202[X]

che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

IL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ("le parti") del 22 luglio 1972 ("l'accordo")¹, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha accelerato la necessità di un ambiente doganale privo di supporti cartacei nel settore delle norme di origine e la vasta maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") ha deciso di accettare copie elettroniche dei certificati di circolazione.
- (2) Le parti contraenti applicatrici hanno elaborato sistemi elettronici o adattato i sistemi esistenti per trovare un equilibrio fra la necessità di digitalizzazione e i requisiti del modulo del certificato di circolazione di cui alle norme di origine transitorie³ (appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo).
- (3) Considerando lo sviluppo dei sistemi elettronici doganali, le parti riconoscono che le prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione dovrebbero beneficiare di un ammodernamento per quanto riguarda il rilascio, la presentazione e la verifica.
- (4) Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie⁴.
- (5) Le parti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborano per un sistema comune basato sulle prove

¹ Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione e che reca conclusione dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188).

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

³ GU L 404 del 15.11.2021, pag. 1.

⁴ GU C, C/2024/1673, 20.2.2024.

di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea ("zona PEM")⁵.

- (6) Le parti ritengono che il passaggio alle prove di origine elettroniche e alla cooperazione amministrativa digitalizzata nel quadro delle norme di origine transitorie costituisca il primo passo verso una digitalizzazione completa delle prove dell'origine a livello della zona PEM, in particolare in vista della prossima entrata in vigore della modifica della convenzione⁶.
- (7) Le parti hanno convenuto di attuare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; i prodotti originari beneficiano pertanto di tali disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con riguardo all'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo, le parti convengono che le prove dell'origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciate elettronicamente.

Articolo 2

Le parti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente hanno un formato simile a quello del modello di cui all'allegato IV dell'appendice A;
- b. le autorità doganali della parte esportatrice predispongono un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente;
- c. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentono l'identificazione;
- d. la data a partire dalla quale una parte inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici è specificata negli avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e secondo le procedure di tale parte. I certificati di circolazione rilasciati elettronicamente sono accettati a decorrere dalla data indicata in tali avvisi.

Articolo 3

Una parte può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 e ne informa preventivamente l'altra parte. Gli avvisi di cui all'articolo 2, lettera d), indicano la data di inizio della sospensione.

⁵ UE, Islanda, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

⁶ GU L, 2024/390, 19.2.2024.

Articolo 4

Ai fini della cooperazione amministrativa a norma degli articoli 34 e 35 dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo, le parti possono decidere di prestarsi assistenza reciproca per via elettronica.

Articolo 5

Gli avvisi da cui risulti l'applicazione della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in una pubblicazione ufficiale in Svizzera, secondo le rispettive procedure.

Articolo 6

Gli articoli da 1 a 5 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo delle parti sull'uso di un ambiente digitale paneuromediterraneo per le prove dell'origine elaborato con le altre parti contraenti applicatrici che consenta il rilascio e/o la presentazione per via elettronica delle prove dell'origine.

Articolo 7

Poiché le norme di origine transitorie cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della modifica della convenzione, gli articoli da 1 a 6 della presente decisione continuano ad applicarsi tra le parti nel quadro della convenzione fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto della convenzione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a...

Per il comitato misto

Il presidente